



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa n. /2024 R.G., iscritta a ruolo in data 23/05/2024, promossa con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c.

da

(C.F. e P.IVA

), quale mandataria di

(C.F.

),

elettivamente domiciliato in

via

, presso l'Avv.

, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 luglio 2023

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/CONVENUTA OPPOSTA

contro

(C.F.

), elettivamente domiciliato in

ASCOLI PICENO, viale TREVIRI 202, presso l'Avv. ALESSIO ORSINI, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE/ATTORE OPPONENTE

Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

PER LA RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/CONVENUTA OPPOSTA

Nel merito:

1. accertarsi la titolarità del credito in capo ad e condannarsi il sig. , al pagamento in favore della creditrice opposta nell'interesse di dell'importo di Euro 114.528,60 ovvero del diverso importo che si accertasse come dovuto all'esito del giudizio, oltre agli interessi dal 12 giugno 2015 al saldo;



2. rigettarsi tutte le domande ed eccezioni proposte dal sig. , b;

In ogni caso:

3. spese e compensi di lite rifiuti

PER IL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE / ATTORE OPPONENTE

Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

Nel merito, in via principale:

ACCERTARE E DICHLARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla , t
con conseguente rigetto delle domande spiegate

ACCERTARE E DICHLARARE la mancata iscrizione della nella lista di
cui all'art. 106 del TUB con ogni relativa conseguenza, tra cui l'impossibilità di agire giudizialmente e la
nullità della procura e quindi la nullità dell'atto di riassunzione, con conseguente rigetto delle domande
spiegate.

ACCERTARE E DICHLARARE che nulla è dovuto dall' opponente per tutti i motivi dedotti nel
presente atto;

Nel merito in via subordinata:

ACCERTARE E DICHLARARE la nullità del finanziamento in quanto la Banca ne condizionò
l'erogazione all'acquisto di propri titoli;

ACCERTARE E DICHLARARE che la Banca ha praticato ed applicato nel rapporto di conto
corrente a)= tassi d'interesse ultralegali, ovvero in violazione degli artt. 116 e 117 del TUB e art. 1284
III° co. c.c. poiché non pattuiti in forma scritta e/o comunque non correttamente predeterminati; b)=
anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C.; c)= commissione disponibilità fondi, Commissione di
Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e prive di causa; d)= addebitato voci di
spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o prive di causa; e)= valute rispettivamente anticipate o
postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto,
ACCERTARE E DICHLARARE, il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, alla
luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti
in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 1 e 3 o
in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB, per ciò che concerne gli interessi ultralegali,
senza alcun tipo di anatocismo, escludendo le commissioni servizio affidamento, le commissioni di
Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e ogni altra commissione, spesa e valuta



non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, con esclusione ed eliminazione di ogni altro addebito che non risulti provato, con rivalutazioni delle somme a credito del correntista.

ACCERTARE E DICHLARARE il reale saldo del conto corrente sottraendo la somma di € 8.000,00 inerente l'acquisto di obbligazione della

In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

., quale mandataria di ., ha provveduto alla tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Rovigo, nei confronti di

La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 luglio 2023 (R.G. n. 1474/2023), all'esito del quale il Tribunale di Rovigo emetteva il decreto ingiuntivo n. /2023 del 21 luglio 2023, con cui veniva intimato a il pagamento, in favore di , nell'interesse di , della somma di euro 114.528,60, oltre accessori.

Avverso detto provvedimento monitorio proponeva opposizione il medesimo

., deducendo, in sintesi, l'incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di titolarità del credito in capo alla parte opposta, la riconducibilità del rapporto a una asserita operazione c.d. "baciata" e l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto bancario, con conseguente insussistenza del credito azionato.

Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, la sua revoca e l'accertamento dell'inesistenza del credito.

Si costituiva nel giudizio di opposizione la parte opposta, contestando integralmente le avverse doglianze e chiedendo, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.

All'esito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Rovigo, quest'ultimo, con sentenza n. 290/2024 emessa il 27 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., preso atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata



dall'opponente, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la competenza del Tribunale di Treviso e disponeva la riassunzione del giudizio nel termine di legge.

Nel presente giudizio, a seguito della riassunzione, ..., nella qualità sopra indicata, insiste per la condanna di ... al pagamento dell'importo di euro 114.528,60, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 12 giugno 2015 al saldo, nonché per il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie e per la condanna alle spese di lite.

A fondamento della pretesa creditoria, ... espone che il credito trae origine dal saldo debitore, alla data del 12 giugno 2015, del conto corrente n. 494024 intestato a ..., intrattenuto con ..., come risultante dagli estratti conto e dagli scalari prodotti, nonché da estratto autentico notarile delle scritture contabili.

Quanto alla titolarità del credito, la parte riassumente deduce che lo stesso era pervenuto ad ... per effetto di una duplice cessione in blocco: una prima cessione da ... a ..., intervenuta in data 29 dicembre 2016 ai sensi della legge n. 130/1999, e una successiva cessione da ... ad ..., perfezionata con contratto del 31 marzo 2021, entrambe rese opponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese, secondo il regime di cui all'art. 4 l. n. 130/1999 e all'art. 58 TUB.

La parte attrice evidenzia, inoltre, che il rapporto di conto corrente del convenuto era stato oggetto di classificazione a sofferenza in data 14 marzo 2016 e che tale circostanza lo rendeva riconducibile ai criteri oggettivi individuati negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alle difese avversarie, la parte riassumente contesta, innanzitutto, la sussistenza di una operazione "baciata", rilevando come non vi sia prova del collegamento tra eventuali acquisti azionari e la concessione di affidamenti, né prova del perfezionamento di questi ultimi o della sorte dei titoli acquistati.

In ogni caso, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opponente a far valere pretese restitutorie o risarcitorie connesse agli acquisti azionari, trattandosi di operazioni risalenti a oltre dieci anni prima della proposizione dell'opposizione.



Eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a eventuali pretese aventi ad oggetto la commercializzazione di azioni di , richiama la disciplina di cui all'art. 3, lett. b), del d.l. n. 99/2017, che esclude dalle cessioni i debiti verso azionisti derivanti da violazioni della normativa sui servizi di investimento.

Infine, quanto alla domanda dell'opponente di rideterminazione del saldo del conto corrente mediante eliminazione di poste ritenute indebite, la parte attrice eccepisce la prescrizione del diritto alla restituzione delle competenze pagate anteriormente al 28 settembre 2013, in quanto riferibili a rimesse solutorie intervenute oltre il termine decennale precedente l'atto di citazione in opposizione e, in ogni caso, la genericità e infondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto.

si è costituito in qualità di convenuto in riassunzione ed opponente, chiedendo il rigetto delle domande formulate da , quale mandataria di , ricostruendo la vicenda processuale svoltasi dinanzi al Tribunale di Rovigo e riproponendo una pluralità di eccezioni e contestazioni che aveva già svolto nell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

In primo luogo, ha dedotto la carenza di titolarità del credito in capo ad

, contestando la validità e l'idoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno delle cessioni del credito.

In particolare, ha sostenuto che i documenti richiamati non consisterebbero in effettive pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, ovvero sarebbero comunque privi di attendibilità, e che i criteri descrittivi indicati negli avvisi non consentirebbero di individuare con certezza il credito oggetto di causa.

Ha inoltre evidenziato l'assenza dell'elenco dei crediti ceduti, la mancata dimostrazione della classificazione a sofferenza del rapporto, nonché l'inidoneità della documentazione successiva (ivi inclusa una dichiarazione proveniente da terzi) a comprovare la titolarità del credito.

Ha inoltre eccepito che non risulterebbe l'iscrizione di nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e, pertanto, che tale società non sarebbe



legittimata a svolgere attività di recupero crediti giudiziale nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, attività che – secondo la prospettazione difensiva – sarebbe riservata al c.d. “servicer” iscritto nei predetti elenchi.

Ha richiamato sul punto disposizioni della Banca d'Italia e arresti giurisprudenziali di merito, sostenendo che l'eventuale esercizio di tale attività in assenza dei requisiti prescritti determinerebbe la nullità della procura e dell'atto di riassunzione, oltre che l'invalidità dell'azione.

Inoltre, la parte convenuta ha prospettato la riconducibilità del rapporto bancario a una operazione di finanziamento illecita, deducendo che l'affidamento sarebbe stato concesso dalla banca a condizione dell'acquisto, da parte propria e della coniuge, di azioni . per complessivi euro 8.000, configurando così una operazione c.d. “baciata”.

Ha sostenuto che tale meccanismo violerebbe il divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., con conseguente nullità dell'operazione ovvero, in subordine, necessità di ridurre il saldo del conto sottraendo l'importo investito nei titoli.

ha altresì contestato la legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente.

In particolare, ha dedotto che non sarebbe stato prodotto un valido contratto contenente la pattuizione di interessi, spese, commissioni e valute, in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente nullità delle relative clausole.

Ha sostenuto che il saldo del conto dovrebbe essere ricalcolato escludendo ogni interesse ultralegale, ovvero applicando in via subordinata i tassi sostitutivi BOT; ha contestato l'addebito di commissioni di disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce e ulteriori oneri non pattuiti, deducendo che tali voci non potrebbero essere introdotte neppure attraverso lo *ius variandi* e dovrebbero pertanto essere espunte dal calcolo del saldo; ha censurato l'applicazione di valute anticipate o postergate in mancanza di valida pattuizione, sostenendo che il conto dovrebbe essere ricalcolato sulla base della valuta effettiva; ha sostenuto esservi stata illegittimo addebito di interessi anatocistici.

Sulla base di tali deduzioni, , ha concluso chiedendo, in via principale, l'accertamento della carenza di titolarità del credito in capo ad . e della nullità



dell'azione proposta, con conseguente rigetto delle domande attoree; ha inoltre chiesto di accertare la mancata iscrizione di negli elenchi ex art. 106 TUB, con ogni conseguenza in ordine alla validità della procura e dell'atto di riassunzione.

In via subordinata, ha domandato dichiararsi la nullità del finanziamento per illegittima operazione "baciata" ovvero, comunque, la rideterminazione del saldo del conto corrente previa eliminazione degli interessi, delle commissioni, delle spese e delle valute non pattuite, nonché dell'anatocismo, con ulteriore detrazione della somma di euro 8.000 relativa all'acquisto dei titoli

L'eccezione di carenza di titolarità del credito sollevata dall'opponente è fondata e assorbente.

Va preliminarmente osservato che, nel caso di specie, non è in contestazione l'esistenza in sé delle operazioni di cessione in blocco intervenute tra e

....., nonché tra quest'ultima e, risultando agli atti la produzione degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB (docc. 3 e 4 monitorio in forma di estratto, docc. 11 e 12 nel presente giudizio in forma integrale).

Ciò che è specificamente contestato dall'opponente è, invece, la effettiva inclusione del credito oggetto del presente giudizio nel perimetro delle predette cessioni, ossia la concreta riferibilità del rapporto per cui è causa ai criteri oggettivi indicati negli avvisi.

In tali termini, l'eccezione è fondata.

Invero, seppur provata l'esistenza delle cessioni in blocco, la documentazione prodotta non consente di accertare che il credito azionato sia stato effettivamente oggetto di trasferimento.

Gli avvisi di cessione individuano i crediti ceduti mediante l'indicazione di criteri generali e categorie astratte, senza alcuna indicazione nominativa dei debitori, sì che grava sulla parte cessionaria l'onere di dimostrare, con elementi specifici ed univoci, che il singolo credito azionato rientri in tali criteri selettivi.

Nel caso di specie, tale prova non risulta raggiunta.

Ed invero, dalla stessa documentazione prodotta emerge che i crediti oggetto della cessione da a sono individuati, tra l'altro, come crediti



derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari concessi a debitori classificati a sofferenza.

Diversamente, il credito azionato nel presente giudizio trae origine dal saldo debitore di un rapporto di conto corrente.

Tale discrasia tipologica tra i crediti indicati nell'avviso di cessione (finanziamenti) e il rapporto per cui è causa (conto corrente) impedisce di ritenere dimostrata, già sul piano oggettivo, la riconducibilità del credito azionato alla massa dei crediti ceduti, in difetto di allegazioni e prove ulteriori idonee a colmare tale divergenza.

Né risulta fornita alcuna prova specifica circa la classificazione del rapporto dell'opponente secondo i criteri indicati negli avvisi ovvero la sua concreta inclusione nel portafoglio oggetto delle cessioni.

Sotto ulteriore e concorrente profilo, la documentazione prodotta dalla parte opposta si rivela comunque inidonea a soddisfare l'onere probatorio gravante su di essa.

In particolare, i documenti sub doc. 6 monitorio e sub doc. 13 costituiscono atti di formazione unilaterale, provenienti dalla parte creditrice o da soggetti ad essa riferibili, e sono pertanto privi di efficacia dimostrativa della titolarità del credito:

- a) l'estratto notarile di cui al doc. 6 monitorio si limita ad attestare la conformità di quanto estratto dal sistema informatico della società attrice, senza alcuna attestazione circa la fondatezza del credito o la sua provenienza dalle cessioni, con conseguente valore meramente interno e ricognitivo della contabilità aziendale;
- b) l'atto notarile di deposito della c.d. lista crediti (doc. 13) certifica unicamente la provenienza del documento depositato e la sua conformità formale, ma non attribuisce alcuna fede privilegiata al contenuto dello stesso, che resta riconducibile alla sola sfera dichiarativa della parte.

Ne consegue che tali documenti, in quanto unilaterali (non si tratta infatti di estratti autentici dei contratti di cessione in blocco), non sono idonei a provare l'effettiva inclusione del credito tra quelli ceduti, né possono supplire al difetto di prova sopra evidenziato.

A ciò si aggiunga che il documento sub doc. 13 è stato prodotto solo in sede di note conclusive, e quindi in violazione delle preclusioni istruttorie.



Il medesimo deve pertanto ritenersi, in radice, comunque inutilizzabile ai fini della decisione.

In ogni caso, anche a prescindere da tale profilo di tardività, la natura meramente unilaterale del documento ne impedisce l'utilizzo quale prova della titolarità del credito.

In definitiva, la parte opposta non ha assolto all'onere, su di essa gravante quale attrice in senso sostanziale, di dimostrare la titolarità del credito azionato, non essendo stata fornita prova né della riconducibilità del rapporto per cui è causa ai criteri oggettivi indicati negli avvisi di cessione, né della sua effettiva inclusione nel novero dei crediti ceduti.

Ne consegue il rigetto della domanda di condanna proposta dalla ricorrente in riassunzione, con condanna alla rifusione delle spese di lite che segue la soccombenza di ., in qualità di mandataria di .

Liquidazione come da dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione di valore scaglione 52.000–260.000 euro, a valori intermedi tra minimi e medi per le prime due fasi e minimi per quella “istruttoria/trattazione” e “decisionale”, trattandosi di causa di natura esclusivamente documentale e definita all'esito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.

Distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dell'avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- rigetta la domanda proposta DA ., in qualità di mandataria di .;
- condanna ., in qualità di mandataria di ., alla rifusione delle spese di lite in favore di ., che liquida im complessivi euro 8.097,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dell'avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario.

Treviso, 29 maggio 2026

IL GIUDICE

dott.ssa Laura Ceccon

